

***Stalking* e risarcimento del danno esistenziale.
Alcune considerazioni alla luce delle sentenze della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 novembre 2008**

*Maria Florio **

Riassunto

Da pochi giorni è stata introdotta nell'ordinamento italiano una normativa di contrasto al fenomeno dello *stalking*, con l'introduzione nel codice penale dell'art. 612 bis. L'autrice ripercorre la nuova normativa a tutela della vittima di atti persecutori e le prospettive di risarcimento del danno alla persona. In particolare, si sofferma sull'analisi del risarcimento del danno esistenziale, così come esso risulta risarcibile a seguito delle importanti sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2008, le quali hanno dato del danno esistenziale un criterio di analisi sistematica che d'ora in poi dovrà costituire un punto fermo per la giurisprudenza italiana.

Résumé

Depuis quelques jours, une norme contre le phénomène du harcèlement obsessionnel (*stalking*) a été adoptée par le système juridique italien, avec l'introduction de l'article n° 612-bis du code pénal. L'autrice explique la nouvelle réglementation pour la tutelle de la victime de harcèlements et les perspectives d'indemnisation du dommage à la personne. En particulier, elle s'arrête sur l'analyse de l'indemnisation du dommage existentiel, comme il résulte dédommageable suite aux importantes sentences de l'année 2008 de la Cour de Cassation Chambres Unies. Celles-ci ont établi un critère pour l'analyse systématique du dommage existentiel qui, dès aujourd'hui, devra servir de point de repère pour la jurisprudence italienne.

Abstract

A few days ago, a regulation against stalking was introduced into the Italian system, inserting the art. 612 bis into the Italian penal code. The author considers the new set of rules, aiming to defend the stalking victim, and the prospects of compensation for damage to the person. Above all, puts more emphasis on the analysis of compensation for existential damage, which is now accepted to be repayable as a result of the important sentences of the Court of Cassation in 2008, when definite criteria were established. From now on, such criteria for a systematic analysis of compensation for existential damage will be a reference point for the Italian Courts.

* Dottoranda di ricerca in criminologia all'Università di Bologna.

Da pochi giorni è stata introdotta nell'ordinamento italiano una normativa di contrasto al fenomeno dello *stalking*.

Lo stalking è una strategia di molestie a distanza; non si concretizza in un atto isolato, ma in una vera e propria persecuzione della vittima. Il termine *stalking* nel linguaggio venatorio indica il “fare la posta”, il comportamento del cacciatore in agguato della preda. Nelle relazioni sociali connota l'insieme di comportamenti intrusivi di controllo e di ricerca di contatto non graditi nei confronti di una vittima. La vittima, di fronte a tali comportamenti persecutori ripetuti nel tempo, sviluppa uno stato di continuo timore e di allerta.

Il comportamento persecutorio è attuato da entrambi i sessi, anche se in maggior parte le vittime sono donne. Si riscontra in tutte le classi sociali e può essere attuato sia nei confronti di conoscenti che di persone sconosciute. Tra conoscenti si manifesta spesso in occasione della rottura della relazione, in caso di separazioni e divorzi, ed è attuata dall'individuo che ha strumenti perversi di difesa e non è in grado di accettare la perdita della relazione.

I comportamenti possono essere indiretti, come telefonate, appostamenti, o diretti, come l'avvicinare la vittima in pubblico.

Alcune delle condotte di *stalking*, considerate singolarmente, possono apparire innocue e prive di rilevanza, come mandare fiori o lettere, ma in una visione di insieme sono fortemente destabilizzanti per la vittima, che si sente continuamente sotto assedio. Per la comprensione delle condotte di *stalking* è assolutamente necessaria una visione sistematica.

In Italia si era avvertita la necessità di una specifica normativa contro lo *stalking*: le condotte

più evidenti di *stalking* erano punite come reati di violenza privata o di molestie ex art. 660 del codice penale, oppure come reati di ingiuria, diffamazione, minaccia o di violenza sessuale, se ne ricorrevano i presupposti.

In paesi come gli Stati Uniti, il Canada ed l'Inghilterra lo *stalking* era punito come reato già a partire dagli anni '90.

Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge contenente misure contro gli atti persecutori¹. Il 29 gennaio 2009 il disegno di legge, presentato dal Ministro per le Pari opportunità Mara Carfagna e dal Ministro della Giustizia Alfano, è stato approvato dalla Camera dei deputati ed è passato all'esame del Senato.

In pendenza dell'esame al Senato, il Governo ha emanato il decreto legge del 23 febbraio 2009 n. 11, «*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*», detto “Decreto legge Anti-violenze”, che ha introdotto il reato di “Atti persecutori”².

Il decreto legge prevede l'introduzione nel codice penale dell'art. 612 bis, rubricato *Atti persecutori*. A norma di tale articolo sono atti persecutori le condotte reiterate di minaccia o molestia che cagionino un perdurante e grave stato di ansia o paura, o ingenerino un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari o che costringano la vittima ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da

¹ Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, *Disegno di legge n. 1440*, presentato alla Camera il 2.07.08, disponibile al sito Web www.camera.it.

² Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, pubblicato in G.U. n. 45 del 24 febbraio 2009.

persona che sia legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di un disabile. La pena prevista per il reato base è della reclusione da sei mesi a quattro anni. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa, ma nei casi aggravati si procede d'ufficio.

La persona offesa, prima di sporgere querela, può esporre i fatti al Questore e chiedere che l'autore della condotta sia ammonito. Il Questore potrà valutare anche la necessità di adottare provvedimenti in materia di armi o munizioni.

In sede giudiziaria, a norma del nuovo art. 282 ter c.p.p., il giudice potrà prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla persona offesa o di tenersi ad una certa distanza. Il divieto di avvicinamento a carico dell'imputato può essere esteso ai prossimi congiunti della persona offesa o alle persone con questa conviventi. Può anche essere imposto all'imputato il divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le persone offese.

La previsione di una nuova misura coercitiva, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è tesa a rafforzare la tutela della vittima in funzione preventiva e a garantire tutela anche ai suoi familiari, con un ampliamento dell'applicabilità della misura anche ai luoghi frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa; tale previsione non era contenuta nella norma simile dell'art. 282 bis comma 2 c.p.p., introdotto dalla legge 154 del 2001, legge volta a contrastare la violenza nelle relazioni familiari.

D'altra parte, l'art. 5 della legge 154 del 2001 prevedeva l'estensibilità della normativa anche al caso di pericolo determinato da altri familiari

dell'abusante o nei confronti di altri familiari della vittima.

Il decreto legge è stato convertito nella legge n. 38 del 23 aprile 2009³. Le modifiche introdotte dalla legge di conversione hanno riguardato le misure in materia di sicurezza pubblica, lasciando sostanzialmente inalterato l'impianto normativo del decreto legge nella parte relativa al reato di atti persecutori.

Il decreto legge n. 11 del 2009 e la conseguente legge di conversione hanno apprestato anche misure sociali a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori: le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia del reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e nella zona di residenza della vittima. Le istituzioni citate provvedono esse stesse a mettere in contatto la vittima che ne faccia richiesta con i centri antiviolenza. E' anche istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, a favore delle vittime degli atti persecutori, con la finalità di fornire un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica e di comunicazione con le forze dell'ordine.

Tali misure, in aggiunta alla tutela penale, vanno particolarmente apprezzate, poiché apprestano una rete sociale attorno alla vittima. Difatti, spesso sia la vittima, sia i singoli operatori difettano di informazioni sulle possibilità di tutela offerte dall'ordinamento e l'intervento richiesto dalla vittima ad un singolo operatore-forze dell'ordine, medici, istituzione pubblica o centro antiviolenza-

rimane settorializzato. Tali norme consentono la comunicazione tra gli operatori ed un intervento sistematico; il contrasto alla violenza deve necessariamente passare attraverso una corretta e qualificata informazione.

Sotto il profilo risarcitorio, la vittima di atti persecutori avrà diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.

La funzione del risarcimento del danno, così come accolta dall'ordinamento italiano, è quella di ristabilire la situazione che il danneggiato aveva prima dell'evento lesivo. L'ordinamento italiano, infatti, non riconosce la figura angloamericana del danno punitivo. Il risarcimento del danno ha una funzione di ristoro del danneggiato e non di punizione del danneggiante.

Anche prima dell'introduzione del reato di atti persecutori, si discuteva sulla possibilità di risarcire civilmente i danni conseguenti a comportamenti di *stalking*.

Sicuramente risarcibili sono gli eventuali danni patrimoniali consistenti in spese sostenute e diminuzione di redditi, spese che andranno provate dal danneggiato.

Sul piano non patrimoniale si è ipotizzata la risarcibilità del danno esistenziale da *stalking*, poiché la maggiore potenzialità lesiva delle condotte persecutorie si colloca sul piano non patrimoniale.

Per danno esistenziale si intende ogni oggettivo pregiudizio di natura non meramente interiore provocato sul fare areddituale del soggetto, che ne alteri le scelte e le abitudini di vita. Il pregiudizio va individuato nell'alterazione della vita di relazione e nella compromissione della dimensione esistenziale della persona.

³ Legge 23 aprile 2009 n. 38 pubblicata sulla Gazzetta

Tradizionalmente il danno non patrimoniale, riconosciuto dall'art. 2059 c.c., veniva identificato con il danno morale risarcibile solo nel caso previsto dall'art. 185 c.p., in ipotesi di reato.

Il riconoscimento della necessità di risarcire la lesione dei diritti della personalità a carattere non patrimoniale ha comportato l'elaborazione di ulteriori voci di danno non patrimoniale: il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale. Il danno biologico è il danno da lesione dell'integrità psicofisica del soggetto, conseguente alla lesione del bene salute e causato da lesioni fisiche o da ripercussioni psichiche sul soggetto; tale tipologia di danno è accertabile e quantificabile attraverso una consulenza medico-legale.

Il danno morale è la sofferenza fisica e psichica causata alla vittima a seguito di un fatto costituente reato; è risarcibile solo per comportamenti riconosciuti dall'ordinamento come reato.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 11 luglio 2003 n. 233⁴ ha dato dell'art. 2059 c.c. una lettura costituzionalmente orientata, estendendo la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale ad ogni danno derivante da lesione di valori inerenti la persona; nell'art. 2059 c.c., secondo la Corte, rientra sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico, sia infine il danno

Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2009.

⁴ Corte Costituzionale, sentenza 11 luglio 2003 n. 233 in *Giur. It.*, 2004, p. 723 ss.

esistenziale, derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite civili n. 26972 del 2008⁵ e le sentenze emesse in pari data n. 26973, 26974 e 26975 di analogo contenuto, hanno interpretato il danno non patrimoniale come una categoria onnicomprensiva tipica, che può essere risarcita solo nei casi previsti dalla legge; il danno esistenziale non può più essere considerato un'autonoma categoria di danno.

Secondo la Cassazione a Sezioni Unite, affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, in presenza di reato è riconosciuto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare. La tutela risarcitoria, infatti, è data se il pregiudizio sia conseguenza della lesione di un interesse giuridicamente protetto dall'ordinamento positivo; la previsione della tutela penale è sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.

In assenza di reato e fuori dei casi previsti dalla legge, i pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili solo se conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.

La risarcibilità del danno non patrimoniale è subordinata alla presenza di criteri di gravità della lesione e serietà del danno, i quali operano da filtro ed attuano un bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e il principio di tolleranza, secondo il parametro della coscienza sociale in un determinato momento storico.

Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale ma non oltre; la Corte rifiuta l'ingresso nel nostro ordinamento di forme di danno

punitivo, ribadendo che la funzione del danno è di tipo ristorativo.

Non è configurabile un danno *in re ipsa*, anche nel caso di lesione di valori della persona, poiché il risarcimento in tal caso verrebbe concesso quale pena privata per un comportamento lesivo e non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno.

La vittima dovrà provare di aver subito un danno, tramite documenti e testimonianze, ma il giudice potrà utilizzare anche nozioni di comune esperienza e presunzioni.

Consapevole della difficoltà di provare il pregiudizio ad un bene immateriale, la Corte ammette il ricorso alla prova presuntiva, che potrà costituire anche l'unica fonte del convincimento del giudice. Al danneggiato spetta un onere di allegazione dei fatti idonei a fondare il convincimento del giudicante.

In tema di molestie assillanti, con il riconoscimento della rilevanza penale degli atti persecutori la vittima potrà costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito o potrà attivare un autonomo giudizio risarcitorio civile.

Il giudizio civile resta l'unica strada nei casi in cui non si sia proceduto in sede penale, perché, ad esempio, il soggetto ammonito dal Questore abbia poi effettivamente desistito dalle molestie o perché le molestie non assurgono a quella gravità tale da meritare la sanzione penale.

Qualora la vittima dimostri di aver subito un effettivo peggioramento dello standard qualitativo della vita, avrà diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale anche nella sua componente esistenziale, sia nel processo civile che nel

⁵ Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 24 giugno-11 novembre 2008 n. 26972, in *Guida al diritto* n. 47 del 29 novembre 2008, pp. 18-33.

processo penale, poiché risultano lesi diritti inviolabili della persona e valori costituzionalmente riconosciuti.

Particolare cautela dovrà essere adottata nella valutazione di effettive condotte persecutorie, per evitare il rischio che si possa fare un utilizzo strumentale della querela in relazioni conflittuali.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno consente di tener fuori da ogni ipotesi risarcitoria pregiudizi che non oltrepassino la soglia di offensività e che devono essere tollerati secondo la coscienza sociale.

Bibliografia.

- Cadoppi A., “Stalking: solo un approccio multidisciplinare assicura un’efficace azione di contrasto”, *Guida al Diritto*, n. 7, 2007, pp. 10-12.
- Franzoni M., “Danno biologico e danno alla salute negli studi recenti”, *Contratto e impresa*, n. 3, 1988, pp. 846-882.
- Galgano F., “Le mobili frontiere del danno ingiusto”, *Contratto e impresa*, 1985, pp. 1-27.
- Garuti F., “Il danno esistenziale tra valori costituzionali e tifosi delusi”, *Rivista italiana di medicina legale*, n. 2, 2007, pp. 307-339.
- Meloy J. R., *The psychology of stalking: Clinical and forensic perspective*, Academic Press, San Diego, 1998.
- Zanchetti M., Sardella F., “Il danno esistenziale: la richiesta di risarcimento in sede penale”, *Rivista italiana di medicina legale*, n. 2, 2007, pp. 341-361.